



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 127 del 12/11/2024

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MANCATO INTERESSE DEI CONCESSIONARI AVENTI TITOLO A DISPORRE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE A SEGUITO DEL DECORSO DEI PERIODI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE ORDINARIE - CONSTATAZIONE ED ACCERTAMENTO MANCATO INTERESSE - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI -

IL SINDACO

PRESO ATTO che, presso il Cimitero cittadino, è stato accertato un progressivo incremento del mancato rinnovo delle concessioni cimiteriali imputabile sia all'assenza di parenti aventi titolo (congiunti fino al IV grado), che alla palese manifestazione del non interesse da parte dei congiunti a disporre dei resti mortali a seguito della scadenza del contratto di concessione sottoscritto al momento della tumulazione, ovvero per decorrenza del periodo minimo previsto per l'inumazione in campo comune;

RILEVATO CHE:

- il Concessionario ha inviato agli aventi titolo (compresi i congiunti fino al IV grado) opportuno sollecito invitando gli stessi a sottoscrivere il rinnovo della concessione significando, nel contempo, che era spirato il termine stabilito per l'estumulazione ordinaria dei resti;
- il Concessionario, relativamente alle salme inumate in campo comune, ha provveduto a collocare specifico avviso su tutti i cippi interessati all'esumazione ordinaria almeno 6 mesi prima dell'esecuzione di tali operazioni;
- ai sopra richiamati solleciti – sebbene ritualmente ricevuti dagli interessati come da documentazione agli atti - non è seguito alcun riscontro dagli aventi titolo né alcuna comunicazione dalla quale ricavare l'interesse al rinnovo della concessione;
- in alcuni casi, nonostante le ricerche effettuate, è stata accertata l'irreperibilità degli aventi titolo (congiunti fino al IV grado) e quindi è risultato impossibile recapitare i solleciti di rito;

CONSIDERATO CHE il mancato rinnovo delle concessioni determina un oggettivo impedimento per la corretta gestione delle rotazioni degli spazi cimiteriali con conseguente ingiustificato incremento dei costi di gestione dei relativi servizi dal momento che:

- lo stato di abbandono dei manufatti impone interventi di messa in sicurezza degli stessi al fine di garantire la pubblica incolumità;
- il permanere delle salme nelle sepolture, oltre la scadenza della concessione, determina la necessità di realizzare nuovi blocchi di loculi con ulteriore incremento dei costi a carico della collettività, nonché un ingiustificato consumo delle superfici ricomprese nel perimetro cimiteriale;

DATO ATTO CHE all'esito delle attività di estumulazione è stato accertato un notevole incremento dei fenomeni di mancato conseguimento integrale della mineralizzazione dei cadaveri, ai quali deve essere garantita la sepoltura, con il conseguente mancato recupero alla pubblica disponibilità delle unità di sepoltura medesime;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.1998 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19.08.1998 che espressamente dispone: "...omissis...La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo quanto anche stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n. 24 del 24 giugno 1993. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso";
- la Legge n°130 del 03.03.2001 e segnatamente l'articolo 3, comma I, lett. g), che testualmente dispone: "l'Ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e della salme tumulate da almeno venti anni";

- la Legge Regione Sardegna 02.08.2018 n. 32 e, in particolare, l'articolo 38, comma II che testualmente prevede: "Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lett. g), della Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)";

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco;

VISTI gli articoli 2, 3, 29 e 30 del locale Regolamento di Polizia Mortuaria;

DISPONE

la cremazione dei resti mortali conseguenti alle esumazioni/estumulazioni ordinarie delle salme di cui all'elenco trasmesso dal Concessionario, nel rispetto della normativa in materia di privacy, all'Ufficiale dello Stato civile per il rilascio delle autorizzazioni di legge, decorsi 30 giorni consecutivi dall'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

che l'elenco delle salme che saranno oggetto di cremazione è a disposizione degli eventuali interessati, che potranno esercitare il diritto di accesso per la verifica documentale degli atti, presso gli Uffici della Direzione del cimitero ubicata in Sassari Viale Porto Torres, 12.

Pubblicazione Albo Pretorio digitale

Pubblicazione Albo Pretorio c/o sito cimiteriale

Pubblicazione mediante pubbliche affissioni

Sassari 12 novembre 2024

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Mascia

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.